



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 17 del Consiglio Comunale

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE UFFICIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALE', RABBI E TERZOLAS AI SENSI DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E SS.MM.- APPROVAZIONE RECESSO UNILATERALE.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** mese di **giugno** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni della sede municipale e videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIRARDI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
RAO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Girardi Massimiliano e Zanella Michele.

OGGETTO: **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE UFFICIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALE', RABBI E TERZOLAS AI SENSI DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E SS.MM.-APPROVAZIONE RECESSO UNILATERALE.**

RELAZIONA IL SINDACO:

La L.P. 16 giugno 2006 n.3, recante Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, detta disposizioni normative volte ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, linguistiche, storiche, ambientali ed economiche, anche con riferimento agli emigrati trentini e alle loro comunità all'estero; b) la valorizzazione dell'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale nonché delle autonomie funzionali; c) l'attuazione del principio di sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali, attribuendo il maggior numero possibile di funzioni amministrative ai comuni, enti più vicini agli interessi dei cittadini, anche mediante le forme più appropriate di esercizio associato delle funzioni; d) la partecipazione, nell'ambito delle competenze e nelle forme consentite dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al processo d'integrazione europea e allo sviluppo della cooperazione interregionale, nazionale, internazionale e transfrontaliera, con particolare riferimento all'area dell'arco alpino; e) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza; f) la sostenibilità dello sviluppo.

In merito l'articolo 9 bis dettava disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, disponendo allora al comma 1 che: "Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B (in particolare segreteria generale, personale, organizzazione, servizio finanziario, servizio entrate, ufficio tecnico, pianificazione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico, commercio, servizi generali). Omissis".

In esecuzione di ciò, con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015, modificata con atto n. 1228 dd. 22.07.2016, la Giunta provinciale approvava gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 inserendo nell'ambito unico denominato 7.2. i Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè, Rabbi e Terzolas.

Sulla base di deti presupposti normativi interveniva prima l'approvazione del progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata dell'ambito n. 7.2, approvato dai Comuni di Caldes, Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas, in prima battuta con esclusione di Rabbi.

In esecuzione di ciò intervenne successivamente l'approvazione della deliberazione n. 47 dd. 27.12.2016 di attivazione della gestione in forma associata dell'Ufficio tecnico, urbanistica e

gestione del territorio, riferiti alla funzione 5 e 6, provvedimento al quale risultava allegato lo schema di convenzione sottoscritto dai Sindaci degli Enti in data 03.11.2017, il tutto con formula dinamica che autorizzava e riconosceva l'entrata anche successiva del Comune di Rabbi coerentemente a progetto generale.

Atteso che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sottoscritto in data 08 novembre 2019 prevedesse la volontà di superare l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli artt. 9 bis e ter della L.P. 16 giugno 2006 n.3, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa dei comuni.

Richiamata che la L.P. 23 dicembre 2019 n.13 che rendendo esecutivo il predetto orientamento abroga l'art. 9 bis e la tabella B della L.P., 16 giugno 2006 n.3 tanto che ai sensi della testa citata legge è venuto meno l'obbligo di gestire i servizi in forma associata, nonché gli ambiti definiti dalla deliberazione n.1952 del 09 novembre 2015 si porta all'attenzione del Consiglio la proposta di recedere unilateralmente dalla gestione in forma associata dell'Ufficio tecnico.

Considerato infatti come da tempo Malé lamentasse un forte squilibrio nella ripartizione degli oneri che la gestione associata dell'Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio comportava, vero che il Comune più organizzato in termini di risorse umane e di competenze professionali, ricevendo in cambio meno di quanto potesse legittimamente chiedere, ha dovuto fronteggiare per conto degli altri Comuni una serie di adempimenti che hanno ritardato procedure proprie che in diverso contesto avrebbero conosciuto un iter più regolare e celere, situazione non adeguatamente compensata dall'apporto dato dalla nuova figura assunta ed assegnata a detto Ufficio.

Che pur a fronte di tutto questo l'obbligo normativo valevole fino al 31 dicembre 2019 non ha permesso di mettere in discussione e quindi rivedere l'assetto originariamente dato alla gestione associata dell'Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, si propone ora la revoca della partecipazione di Malé alla stessa, così da stimolare una rivisitazione che compensi quanto dianzi indicato.

Considerato come non vi sia un accordo tra tutte le Amministrazioni comunali dell'ambito ad assumere analogo provvedimento si ritiene di agire unilateralmente cosicché le nuove Amministrazioni, in primis Malé, siano costrette a sedersi ad un tavolo per rivedere gli accordi in essere.

Richiamata la circolare dell'Assessore agli Enti Locali e rapporti con il Consiglio Provinciale di data 24/01/2020 la quale specifica che: a) a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di gestione associata le convenzioni stipulate continuano ad operare, ferma restando la possibilità per i comuni di modificarle o di recedere dalle stesse, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni; b) la scelta di un'Amministrazione comunale di interrompere o modificare unilateralmente il rapporto convenzionale assunto ai sensi dell'art. 9 bis determina necessariamente la riorganizzazione degli uffici anche degli altri enti appartenenti al medesimo ambito. Per questo la norma prevede un periodo di "preavviso" di sei mesi tale da consentire a tutti i Comuni coinvolti di adeguare il loro assetto organizzativo alla nuova situazione che si è venuta a creare.

Rilevato che se il Consiglio comunale, come proposto, decide di recedere unilateralmente dalla convenzione redatta ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2006 e s.m. e sottoscritta in data 03.11.2017 dai Sindaci d'ambito per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti

e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale (ambito 7.2) nel servizio Ufficio tecnico, la stessa verrà meno negli effetti con la fine di dicembre 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti alcuni interventi in merito come risultanti da verbale di seduta.

Tutto ciò premesso e considerato e stante il quadro legislativo richiamato, il Consiglio comunale è oggi chiamato ad approvare la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto il recesso unilaterale dalla “Convenzione attuativa relativa alla funzione 5 e 6 Ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio” dell’ambito 7.2 della Valle di Sole, funzioni esercitate mediante costituzione di un ufficio unico con sede Malè.

Convenuto di fare propria detta proposta.

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n.3 recante Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino con le modifiche intervenute per effetto della L.P. 23 dicembre 2019, n. 13, Legge di stabilità provinciale 2020.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere espresso, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del settore sotto il profilo della regolarità tecnica che evidenzia le critiche ricadute sia in termini organizzativi e di costo che il presente atto potrà produrre nel caso che, nel termine in cui lo stesso produca i suoi effetti, non si raggiungano nuove intese volte a perfezionare altri accordi di collaborazione non potendo Malé eventualmente derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale anno 2019, evenienza incrementale di spesa probabile dovendo mantenere in capo costi per personale non più ripartibili.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Zanella Michele, Baggia Massimo e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il recesso unilaterale dalla convenzione, redatta ai sensi dell'art.9 bis della L.P. 16 giugno 2006 e s.m. e sottoscritta in data 03.11.2017 con i Comuni d'ambito (7.2), per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio.
2. Di dare altresì atto che il recesso di cui ai precedente punto 1) sarà operativo decorsi sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.
3. Di comunicare il presente atto alle Amministrazioni interessate.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Zanella Michele, Baggia Massimo e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE UFFICIO TECNICO, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CROVIANA, MALE', RABBI E TERZOLAS AI SENSI DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E SS.MM.- APPROVAZIONE RECESSO UNILATERALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Si evidenzia le criticità, sia in termini organizzativi e di costo, che il presente atto potrà produrre nel caso che, nel termine in cui lo stesso produca i suoi effetti, non si raggiungano nuove intese volte a perfezionare altri accordi di collaborazione non potendo Malé eventualmente derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale anno 2019, evenienza incrementale di spesa dovendo mantenere in capo costi per personale non più ripartibili.

Data, 22 giugno 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 30.06.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Paganini Bruno

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **02/07/2020** al giorno **12/07/2020**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 30/06/2020

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 02/07/2020

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele